

Master in diritto della crisi delle imprese
Università La Sapienza - Roma

La liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari non bancari

Roma, 24 settembre 2016

Luigi Gaspari – Riccardo Andriolo



Agenda

- 1) Il presupposto di regole specifiche per le banche e per gli intermediari non bancari
- 2) Gli intermediari finanziari non bancari
- 3) La gestione della crisi
- 4) I riferimenti normativi della liquidazione coatta amministrativa
- 5) La liquidazione coatta amministrativa:
 - i. L'avvio
 - ii. L'accertamento del passivo
 - iii. Il realizzo dell'attivo
 - iv. Le restituzioni ed il riparto dell'attivo
 - v. La chiusura della procedura
- 6) Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti
- 7) Peculiarità delle SGR: i fondi comuni di investimento gestiti
- 8) Il concordato liquidatorio
- 9) La sostituzione degli organi nella liquidazione volontaria


Il presupposto di regole specifiche per le banche e per gli intermediari non bancari

Art. 47 Costituzione della Repubblica Italiana

La Repubblica incoraggia e **tutela il risparmio** in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

GLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI



La liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari non bancari Luigi
Gaspari e Riccardo Andriolo

Tipologie di intermediari finanziari non bancari

Gli intermediari finanziari diversi dalle banche possono essere individuati nelle seguenti categorie:

- Società di Investimento Mobiliare (SIM)
- Società di Gestione del Risparmio (SGR)
- Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) e a Capitale Fisso (SICAF)
- Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
- Istituti di pagamento puri
- Intermediari finanziari ex «nuovo» art. 106 T.U.B.
- Istituti di pagamento «ibridi»
- Conglomerati finanziari



Fondi comuni di
investimento

Società di Investimento Mobiliare

Le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) sono società per azioni autorizzate a svolgere **servizi o attività di investimento** ai sensi del Testo Unico della Finanza (T.U.F.), ovvero:

- negoziazione per conto proprio (*dealing*)
- esecuzione di ordini per conto dei clienti (*brokerage*)
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- gestione di portafogli
- consulenza in materia di investimenti
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

A differenza delle Banche, alle SIM è preclusa l' **intermediazione creditizia**

Sono disciplinate dagli artt. 18 e ss. del T.U.F.

Società di Gestione del Risparmio

Le Società di Gestione del Risparmio (SGR) svolgono in via esclusiva **l'attività di promozione e di gestione di fondi comuni di investimento**. I Fondi comuni, unitamente alle SICAV e alle SICAF, appartengono alla categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (**OICR**)

Le SGR possono essere autorizzate a:

- **istituire** fondi comuni di investimento
- **gestire** fondi comuni di propria o altrui istituzione e patrimoni di SICAV
- prestare il servizio di **gestione di portafogli**
- prestare il **servizio di consulenza** in materia di investimenti

La gestione individuale di portafogli di investimento ed il servizio di consulenza possono essere svolti anche dalle SIM!

Sono disciplinate dagli artt. 34 e ss. del T.U.F.

Società di Investimento

Le Società di investimento a Capitale Variabile (SICAV) o a Capitale Fisso (SICAF) sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (**OICR**) in valori mobiliari **costituiti in forma societaria** aventi ad **oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni** (art. 1 TUF)

Hanno sede legale e direzione generale in Italia

Le SICAV sono state introdotte nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n.84/1992, in attuazione della Direttiva europea 85/611/CEE

Le SICAF sono state introdotte nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n.44/2014, in attuazione della Direttiva europea 2011/61/UE


Sono entrambe disciplinate dagli artt. 35-bis e ss. del T.U.F.

Gli intermediari finanziari non bancari: la dimensione del fenomeno


Tipologia di intermediario	Numero	Aggiornamento	Fonte
SGR	150	09/09/2016	Banca d'Italia
SIM	74	08/09/2016	CONSOB
IMEL	6	09/09/2016	Banca d'Italia
Istituti di pagamento	65	09/09/2016	Banca d'Italia
Intermediari ex art. 107 T.U.B.	45	09/09/2016	Banca d'Italia
Intermediari ex art. 106 T.U.B. (albo unico + fiduciarie)	96	09/09/2016	Banca d'Italia
Banche	620	09/09/2016	Banca d'Italia

LA GESTIONE DELLA CRISI

Tipologie di liquidazione



La gestione della crisi: gradualità degli strumenti di intervento



I RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA L.C.A.

La liquidazione degli intermediari non bancari

TESTO UNICO SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (D.LGS. 58/1998)

TITOLO IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

Capo II - Disciplina delle crisi

Art. 56 - Amministrazione straordinaria

Art. 56 – bis - Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

Art. 57 - Liquidazione coatta amministrativa

Art. 58 - Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri

Art. 58 – bis - Imprese di investimento operanti in ambito comunitario

Art. 59 - Sistemi di indennizzo

Art. 60 - Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri

Art. 60-bis - Responsabilità delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF per illecito amministrativo dipendente da reato

La liquidazione degli intermediari non bancari

TESTO UNICO SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (D.LGS. 58/1998)


TITOLO IV - PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

Capo II-bis – Risoluzione delle SIM

Art. 60 – bis – Ambito di applicazione

Art. 60 – bis.2 – Piani di risoluzione

Art. 60 – bis.3 – Risolvibilità



Capo inserito dall'art. 2, comma 6,
D. Lgs. 16 novembre 2015 n. 181
(a decorrere dal 18 novembre 2015)

Normativa di riferimento richiamata dall'art. 57 del T.U.F.


T.U.B.

- Art. 80, co. 3-6, 81, 82, 83, 84, 85, 86 (ad eccezione dei co. 6,7), 87, co. 2 e 3, 88, 89, 90, 91 (ad eccezione dei co. 1-bis e 11-bis), 92, 92-bis, 93, 94, 97 (TUB)

Legge fallimentare

- Art. 42 (*Beni del fallito*), 44 (*Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento*), 45 (*Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento*), 66 (*Azione revocatoria ordinaria*), disposizioni del titolo II, capo III, sezione II (*Degli effetti del fallimento per i creditori*) e sezione IV (*Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*)


LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA



La liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari non bancari Luigi
Gaspari e Riccardo Andriolo

La liquidazione coatta amministrativa

- È una procedura speciale **corrispondente al fallimento** per le imprese ordinarie con Organi differenti



- È la procedura di gestione delle **crisi irreversibili**: l'impresa come autonomo soggetto giuridico non è in grado di proseguire l'attività

Le fasi necessarie del processo di l.c.a.

Avvio

- Provvedimenti delle competenti Autorità
- Insediamento e passaggio di consegne

Accertamento del passivo

- Redazione e deposito dello stato passivo

Realizzo dell'attivo

- Realizzo dell'attivo (incasso crediti, cessione beni e masse, etc.)
- Azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie

Riparto

- Pagamento ai creditori
- Eventuale residuo attivo

Chiusura

- Cancellazione della società

L'avvio

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il provvedimento di liquidazione coatta (1)

Il **Ministro dell'economia e delle finanze**, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, **può disporre** con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività «finanziaria» e **la liquidazione coatta amministrativa** delle SIM, SGR, e SICAV/SICAF, anche se sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o a liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora:

- le **irregolarità** nell'amministrazione o
- le **violazioni delle disposizioni** legislative, amministrative o statutarie o
- le **perdite** del patrimonio

siano di **eccezionale gravità**


Nei confronti delle **SIM indicate all'articolo 55-bis, comma 1**, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE], ma non sussiste quella indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione

Il provvedimento di liquidazione coatta (2)

La liquidazione coatta può essere **disposta anche a seguito di istanza** motivata:

- degli Organi amministrativi
- dell'Assemblea straordinaria
- del Commissario nominato ai sensi dell'art. 53 TUF (Sospensione degli organi amministrativi)
- dei Commissari straordinari
- dei Liquidatori

I presupposti oggettivi della l.c.a.



Il provvedimento di liquidazione coatta (3)

Il **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze e la **proposta** della Banca d'Italia **sono comunicati** dai Commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, **non prima dell'insediamento** degli Organi della procedura

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è **pubblicato**, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di emanazione del decreto **cessano le funzioni** degli:

- Organi amministrativi
- Organi di controllo e soggetto incaricato del controllo legale dei conti
- Organi assembleari
- di ogni altro Organo della società/fondo

Le SGR, SIM, SICAV, SICAF **non** sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dall'art. 57 T.U.F.. **Per quanto non espressamente previsto** si applicano, se compatibili, le disposizioni della **legge fallimentare**

Gli Organi della procedura

La Banca d'Italia:

- **nomina** uno o più **Commissari liquidatori** (persone fisiche, società o altri enti)
- **nomina** un **Comitato di sorveglianza** composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio Presidente
- **può revocare o sostituire** i Commissari e i membri del Comitato di sorveglianza
- **determina le indennità** spettanti ai Commissari e ai componenti del Comitato di sorveglianza (che sono a carico della liquidazione)

Il provvedimento di nomina della Banca d'Italia e la delibera di nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza sono **pubblicati** per estratto sul sito della Banca d'Italia (nota: fino a novembre 2015 erano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale)

Entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, i Commissari **depositano** presso il **registro delle imprese gli atti di nomina** degli Organi della liquidazione coatta e del Presidente del Comitato di sorveglianza

Gli effetti del provvedimento per la società, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti (1)

Dalla **data di insediamento** degli Organi liquidatori e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, **sono sospesi**

- il **pagamento delle passività** di qualsiasi genere e
- le **restituzioni di beni** di terzi

La data di insediamento dei Commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del **processo verbale**

Dalla data di insediamento contro la società in liquidazione **non può essere promossa né perseguita alcuna azione** ad eccezione delle opposizioni allo stato passivo (87), delle esecutività delle sentenze (88), delle insinuazioni tardive (89), delle contestazioni al bilancio finale di liquidazione e al piano di riparto (92), **né può essere parimenti promosso alcun atto di esecuzione forzata o cautelare**

Gli effetti del provvedimento per la società, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti (2)

Dalla data di insediamento si producono gli **effetti** previsti dagli articoli della legge fallimentare:

- 42 (*Beni del fallito*)
- 44 (*Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento*)
- 45 (*Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento*)
- 66 (*Azione revocatoria ordinaria*)
- delle disposizioni del titolo II, capo III:
 - sezione II (*Degli effetti del fallimento per i creditori*)
 - sezione IV (*Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti*)

Poteri e funzionamento degli Organi liquidatori (1)

I **Commissari liquidatori**, che nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali:

- hanno la **rappresentanza legale** della società
- esercitano tutte le azioni a essa spettanti
- procedono alle **operazioni della liquidazione**

Il **Comitato di sorveglianza**:

- **assiste** i Commissari nell'esercizio delle loro funzioni
- **controlla** l'operato degli stessi
- **fornisce pareri** nei casi previsti dal TUB o dalle disposizioni della Banca d'Italia

La **Banca d'Italia** può:

- emanare **direttive** per lo svolgimento della procedura
- stabilire che alcune operazioni o atti debbano essere da essa **autorizzate** e che per le stesse sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza

Poteri e funzionamento degli Organi liquidatori (2)

I membri degli **Organi liquidatori sono personalmente responsabili** dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza

I **Commissari** devono presentare annualmente alla Banca d'Italia **una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale** della società e **sull'andamento della liquidazione**, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza

La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione

Recentemente la Banca d'Italia ha previsto anche l'obbligo di una informativa su base semestrale (**monitoraggio**) finalizzata a verificare sia la situazione economico-patrimoniale dell'intermediario sia l'evoluzione del procedimento liquidatorio

Poteri e funzionamento degli Organi liquidatori (3)

L'esercizio

- dell'**azione sociale** di responsabilità
- dell'**azione dei creditori** sociali contro i membri dei cessati Organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale
- dell'**azione contro il soggetto incaricato della revisione** legale dei conti
- dell'**azione del creditore sociale** contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

spetta ai Commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia

Le **azioni civili contro i Commissari** e i membri del **Comitato di sorveglianza** per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa **autorizzazione della Banca d'Italia**

La **responsabilità** dei Commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico è limitata ai soli casi di **dolo o colpa grave**

Poteri e funzionamento degli Organi liquidatori (4)

I **Commissari**, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del Comitato di sorveglianza, **possono farsi coadiuvare** nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione

In casi eccezionali, i Commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese **delegare a terzi** il compimento di singoli atti

Gli adempimenti iniziali della procedura

I Commissari liquidatori si insediano **prendendo in consegna l'azienda** dai precedenti Organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria. Viene redatto un **sommario processo verbale** che è trasmesso alla Banca d'Italia

I Commissari **acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario**. A queste operazioni assiste almeno un componente del Comitato di sorveglianza

Se non fosse possibile l'esecuzione delle consegne, i Commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica

Quando il **bilancio** relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio della procedura **non sia stato approvato**, i **Commissari depositano** presso il Registro delle imprese, una **relazione sulla situazione patrimoniale ed economica**, redatta sulla base delle informazioni disponibili

La relazione è accompagnata da un **rapporto** del Comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili

I rapporti con l'Autorità giudiziaria

Ricorso per la dichiarazione dello **stato di insolvenza** (istanza del Commissario liquidatore con parere obbligatorio della Banca d'Italia)

Relazione al giudice e rapporti riepilogativi (ex «relazione sulle **cause del dissesto**» di cui all'art. 33 l.f.)

Segnalazione all'Autorità giudiziaria dei fatti con possibile rilevanza penale

Costituzione parte civile negli eventuali procedimenti penali a carico dei responsabili del dissesto

Azione di responsabilità civile nei confronti dei cessati esponenti aziendali

Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (1)

Se una SGR/SIM/SICAV/SICAF non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in **stato di insolvenza**, il **Tribunale** del luogo in cui essa ha la sede legale

- su richiesta di uno o più creditori o
- su istanza del pubblico ministero o
- d'ufficio o
- su istanza dei Commissari straordinari (se la società è già sottoposta ad amministrazione straordinaria)

sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della società, **dichiara lo stato di insolvenza** con sentenza in camera di consiglio

Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (2)

Se una SGR/SIM/SICAV/SICAF si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata, **il Tribunale** del luogo in cui la società ha la sede legale

- su ricorso dei Commissari liquidatori o
- su istanza del pubblico ministero o
- d'ufficio

sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della società, **accerta tale stato con sentenza** in camera di consiglio (si applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi 1, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge fallimentare)

L'accertamento del passivo

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

L'accertamento del passivo (1)

Entro un mese dalla nomina i **Commissari comunicano**:

- **l'indirizzo PEC** della procedura e
- **le somme risultanti a credito di ciascun creditore** secondo le scritture ed i documenti della società (con riserva di eventuali contestazioni)

La comunicazione avviene **a mezzo PEC** se l'indirizzo del destinatario risulta da INIPEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti) e in ogni altro caso, a mezzo **lettera raccomandata o telefax** presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Se il destinatario ha sede o risiede all'**estero**, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Contestualmente i Commissari invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata**, le cui variazioni è onere comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 3

L'accertamento del passivo (2)

Tutte le **successive comunicazioni** sono effettuate dai Commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati.

NOTA BENE

In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante **deposito nella cancelleria del Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale**. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il Commissario liquidatore (obbligo di conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti in pendenza della procedura e nei due anni dalla chiusura della stessa)

L'accertamento del passivo (3)

Analoga comunicazione deve essere inviata a **ciascun titolare di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi prestati** nonché ai **clienti** aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari

Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una **SICAV** o una **SICAF**, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società

L'accertamento del passivo (4)

Nei **casi disciplinati dall'articolo 92-bis**, i Commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana e in **uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale** di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco è depositato presso la sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso in questione

Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, **i creditori, i clienti e i titolari** dei diritti di cui al punto precedente **possono presentare** o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, **i loro reclami ai Commissari**, allegando i documenti giustificativi

L'accertamento del passivo (5)

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale (o dall'avviso previsto nei casi disciplinati dall'art. 92-bis), **i creditori, i clienti e i titolari** di cui al punto precedente, **che non abbiano ricevuto la comunicazione** delle somme a credito e degli strumenti finanziari da restituire, **devono chiedere ai Commissari**, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, **il riconoscimento dei propri crediti** e la restituzione dei propri beni e/o strumenti finanziari, presentando i documenti atti a provarne

- l'esistenza,
- la specie e
- l'entità dei propri diritti

e indicando l'indirizzo di **posta elettronica certificata** al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura

L'accertamento del passivo (6)

I **Commissari**, trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, **depositano** presso:

- la Banca d'Italia
- la cancelleria del Tribunale del luogo dove la società ha la sede legale

gli **elenchi dei**:

- **creditori ammessi**, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi
- **titolari dei diritti reali** sui beni e sugli strumenti finanziari in possesso della società
- **soggetti cui è stato negato** il riconoscimento delle pretese

I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi di investimento prestati sono iscritti in apposita e **separata sezione** dello stato passivo

L'accertamento del passivo (7)

I **Commissari**, a mezzo PEC, **comunicano** senza indugio a **coloro ai quali è stato negato** in tutto o in parte **il riconoscimento delle pretese, la decisione** presa nei loro riguardi

Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite **pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale

Lo **stato passivo** diventa **esecutivo** decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

La sezione separata dello stato passivo

Elenco dei clienti aventi diritto alla restituzione degli **strumenti finanziari e del denaro** relativi ai servizi e alle attività previsti dal T.U.F.

Si tratta del **patrimonio separato** da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti (art. 22 T.U.F.)

Gli strumenti finanziari non vengono valorizzati: sussiste l'obbligo della loro **restituzione** senza la necessità di liquidazione.

Sorge l'**obbligo della liquidazione** se risulta rispettata la separazione del patrimonio dell'intermediario da quelli dei clienti, ma non la separazione dei patrimoni dei clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni e non sia possibile procedere alla restituzione proporzionale ai clienti

Un'analisi comparativa

Fallimento

Nello stato passivo confluiscono **tutti i debiti** della società alla data della sentenza dichiarativa del fallimento.

Banche

Nello stato passivo, **sezione ordinaria** confluiscono:

- i **debiti propri** della banca
- la **liquidità dei clienti** depositata presso la banca

Nello stato passivo, **sezione separata** confluiscono gli **strumenti finanziari** dei clienti presenti nei depositi titoli detenuti presso la banca.

Si applica art. 86, co. 6,7 TUB

Intermediari non bancari

Nello stato passivo, **sezione ordinaria** confluiscono solo i **debiti propri** della società

Nello stato passivo, **sezione separata** confluiscono:

- gli **strumenti finanziari** dei clienti presenti nei depositi titoli detenuti presso la banca.
- la **liquidità** dei clienti depositata presso la società

Si applica art. 57, co. 4 TUF

Opposizioni allo stato passivo (1)

Chi può proporre opposizione allo stato passivo:

- i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte
- i soggetti ammessi allo stato passivo

Avverso cosa si può proporre opposizione

- propria posizione e
- contro il riconoscimento dei diritti in favore di altri soggetti inclusi nello stato passivo e nella sezione separata

Opposizioni allo stato passivo (2)

Termini di opposizione:

Per i soggetti **non ammessi** entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il Commissario comunica la non ammissione del creditore allo stato passivo

Per i soggetti **ammessi** entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dello stato passivo nella Gazzetta Ufficiale

Come si propone opposizione allo stato passivo:

L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del **ricorso** al Presidente del Tribunale del luogo ove la banca (*rectius* l'intermediario) ha la sede legale

È obbligatoria l'assistenza di un **legale** incaricato

Opposizioni allo stato passivo (3)

Il Presidente del Tribunale assegna a un **unico Giudice relatore** tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in **più sezioni** il Presidente assegna le cause a una di esse e il Presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice relatore

Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione

I **termini procedurali** sono i medesimi di quelli previsti nel fallimento (art. 99 l.f.) ad eccezione di quello previsto per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo (**15 giorni vs. 30 giorni**)

Esecutività delle sentenze

Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive quando diventano definitive

Le insinuazioni tardive

Dopo il deposito dello stato passivo e **fino a che non siano esauriti tutti i riparti** e le restituzioni, **i creditori** che non abbiano ricevuto la comunicazione di non ammissione in tutto o in parte delle proprie pretese, e **non risultino inclusi nello stato passivo**, **possono chiedere di far valere i loro diritti tramite opposizione**, secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88 del T.U.B.

Decorsi **sei mesi** dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuto deposito dello stato passivo, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile

Il realizzo dell'attivo

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il realizzo dell'attivo (1)

I Commissari liquidatori **hanno tutti i poteri** occorrenti **per realizzare l'attivo**.

In caso di **alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici registri**, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo

Il realizzo dell'attivo (2)

I **Commissari**, con il parere favorevole del Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, **possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici** individuabili in blocco.

Quando non ricorrono le condizioni per l'**intervento dei sistemi di garanzia** dei depositanti o l'intervento di questi è insufficiente, al fine di favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione può avere ad oggetto passività anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di priorità.

La cessione può avvenire in **qualsiasi stadio della procedura**, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate

Il realizzo dell'attivo (3)

I Commissari possono, **nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo**, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal Comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli Organi liquidatori entro il termine indicato nell'art. 83, comma 1, (i.e. data di insediamento o sesto giorno successivo all'adozione del decreto che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa) esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti

Il realizzo dell'attivo (4)



Le restituzioni ed il riparto dell'attivo

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Le restituzioni e i riparti (1)

I Commissari procedono alle **restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari** relativi ai servizi di cui al T.U.F., e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla **ripartizione dell'attivo liquidato**.

Le **indennità** e i **rimborsi** spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare.

Il **pagamento dei crediti prededucibili** è effettuato previo parere favorevole del Comitato di sorveglianza

Le restituzioni e i riparti (2)

Se risulta rispettata la separazione del patrimonio dell'intermediario da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma **non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti** tra di loro **ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni**, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni **in proporzione** dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono **con i creditori chirografari** ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2

L'ordine dei pagamenti

Prededucibili

Sorti post I.c.a

Organi a.s.

Privilegiati

Dipendenti

Professionisti

Erario

Etc.

Chirografari

Fornitori

Sez.sepata non soddisfatta

Postergati

Se presenti

Le restituzioni e i riparti (3)

I Commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, possono eseguire **riparti e restituzioni anche integrali**, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il pagamento dei debiti prededucibili (**NOTA** di fatto in deroga all'art. 113 l.f.)

I riparti e le restituzioni **non** devono **pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.**

Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i Commissari, **in presenza di pretese di creditori** o di altri interessati **per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme** a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto (in alternativa, possono, con il parere favorevole del Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, acquisire idonee **garanzie** in sostituzione degli accantonamenti)

Le restituzioni e i riparti (4)

La **presentazione oltre i termini** dei reclami e delle domande di ammissione al passivo **fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi**, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal Commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal Giudice in sede di opposizione

Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso. Riguardo ai **diritti reali e ai diritti di prelazione** sono **salvi quando i beni** ai quali si riferiscono **non siano stati ancora alienati**

Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla società, i Commissari provvedono affinché gli stessi siano **amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio**

Nota bene

Anche ai fini dell'eventuale **esecuzione di riparti** agli aventi diritto, i **Commissari possono contrarre mutui**, effettuare **altre operazioni finanziarie passive** e **costituire in garanzia attività aziendali**, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia

La chiusura della procedura

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Gli adempimenti finali (1)

Liquidato l'attivo, *o una parte rilevante dello stesso*, e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i **Commissari** sottopongono:

- il **bilancio finale di liquidazione**
- il **rendiconto finanziario**
- il **piano di riparto**

accompagnati da una **relazione propria** e **da quella del Comitato di sorveglianza**, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del Tribunale.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, **un unico esercizio**. Entro un mese dal deposito, i Commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo

I Commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 86, comma 3 (i.e. **PEC**), e mediante pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale**

Gli adempimenti finali (2)

Entro 20 giorni dalla pubblicazione, **gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al Tribunale**. Decorso il termine, senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i Commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale

Le **somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti** vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7 (i.e. acquisire garanzie)

Gli adempimenti finali (3)

Riguardo alla **cancellazione della società** ed al **deposito dei libri sociali** si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali (artt. 2495 e 2496 c.c.)

La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, **non preclude** l'effettuazione degli adempimenti finali e **la chiusura della procedura** di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie. (**NOTA:** *il Legislatore si è ispirato a questa previsione, nel D.L. 83 del 2015, nella modifica della legge fallimentare*)

Gli adempimenti finali (4)

Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i **Commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale**, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Nei casi di cessione di azienda o ramo di azienda i Commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario

I Commissari liquidatori ripartiscono, in base al bilancio finale e al piano di riparto, eventuali **somme derivanti dall'esito dei giudizi nonché** quelle **derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura** ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento

I Commissari liquidatori sono **estromessi**, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali

Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Fattispecie

La liquidazione coatta amministrativa è **priva di risorse liquide o queste sono stimate dai Commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione** fino alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo ai sensi dell'articolo 86, comma 6.

Indennità e spese anticipate

L'Autorità di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria e al commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le **indennità** ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione giustificativa, le **spese** per lo svolgimento dell'incarico.

Le somme anticipate a questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono **recuperate** sulle risorse finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili

Ordine della prededuzione (1)

I Commissari pagano, **con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili**, le spese necessarie per il **funzionamento della procedura**, per lo svolgimento delle **attività di interesse dei clienti**, per l'**accertamento del passivo**, per la **conservazione e il realizzo dell'attivo**, per l'**esecuzione di riparti e restituzioni** e per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari utilizzano, nel seguente ordine:

- a) le **risorse liquide eventualmente disponibili della procedura**
- b) le **risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti**, proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse dei clienti medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese
- c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole liquidazione, una somma che può essere **anticipata dall'Autorità di risoluzione** fino ad un importo massimo di **euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennità degli organi liquidatori**

Ordine della prededuzione (2)

Le somme anticipate ai sensi della lettera c), comprensive degli interessi legali, sono **recuperate sulle risorse liquide della procedura**, con priorità rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dalla lettera b)

Le somme indicate alla lettera b), comprensive degli interessi legali, sono **recuperate a beneficio dei clienti sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili**, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorità di risoluzione ai sensi del presente comma.

Cautele

Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo **parere** favorevole del Comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti è **comunicato** dai Commissari all'autorità di risoluzione

Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i Commissari procedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale di un **avviso contenente l'invito a presentare offerte vincolanti per l'acquisto dei beni e dei diritti residui della procedura o dei clienti**. Al termine della procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.

Peculiarità delle SGR: i fondi comuni di investimento gestiti

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Se è disposta la l.c.a. di una SGR

Il Commissario liquidatore



provvede



alla liquidazione

o

alla cessione

dei fondi da questa gestita e dei relativi comparti

A tali fini esercita i poteri di amministrazione degli stessi

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U.B., nonché i commi 4 e 5 dell'art. 57 del T.U.F.

Fondo insolvente con SGR *in bonis* (1)

Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, **uno o più creditori o la SGR** possono chiedere la liquidazione del fondo al Tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale

Il Tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la **liquidazione del fondo** con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis dell'art. 57 del T.U.F.; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti

Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del T.U.B.

Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso

Fondo insolvente con SGR *in bonis* (2)

Quando il fondo o il comparto sia **privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione**, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, **e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto, somme che restano a carico della società stessa.**

Non si applica l'articolo 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Testo unico bancario; il comma 6 del medesimo articolo si applica nel caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei beni del fondo o del comparto

Gli investitori

I partecipanti ai fondi o ai comparti **hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione**; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo

IL CONCORDATO LIQUIDATORIO

Il concordato di liquidazione (1)

In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i **Commissari**, con il parere del Comitato di sorveglianza **possono proporre un concordato al Tribunale** del luogo dove la società ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia

La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie

L'obbligo di pagare le quote di concordato **può essere assunto da terzi** con liberazione parziale o totale dell'intermediario concordatario. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere l'intermediario. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135 l.f.

Il concordato di liquidazione (2)

La proposta di concordato e il parere degli Organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del Tribunale

Entro 30 giorni dal deposito, **gli interessati possono proporre opposizione** con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al Commissario. Il Tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria. Durante la procedura di concordato i Commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

I **Commissari liquidatori**, con l'assistenza del Comitato di sorveglianza, **sovrintendono all'esecuzione del concordato** secondo le direttive della Banca d'Italia

Eseguito il concordato, i Commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della società perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività finanziaria

Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i Commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali

LA SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI NELLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Sostituzione degli Organi della liquidazione volontaria

Ai sensi dell'art. 97 del T.U.B., se la **procedura di liquidazione** di una SGR, SIM, SICAV, SICAF secondo le norme **ordinarie non si svolge con regolarità** o con speditezza, la **Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori**, nonché dei membri degli Organi di sorveglianza

Il provvedimento di sostituzione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

La sostituzione degli Organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione